CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000885 - 24/01/2012 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO:bst

Roma, 24 GEN. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Palmi
Via Sarino Pugliese, 119
89013 Gioia Tauro (RC)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 3/2012 – Transazione con iscritti morosi e termine di prescrizione

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere del 3.01.2012, prot. C.n.d.c.e.c. 113 del 4.01.2012, con la quale si chiede di sapere se L'Ordine possa addivenire ad una transazione con iscritti morosi e se i contributi annuali dovuti dagli iscritti siano soggetti a prescrizione, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, il provvedimento da assumere per il caso di morosità che persista oltre l'anno dalla sospensione, è la cancellazione e non la radiazione; pertanto il citato provvedimento di radiazione non appare corretto.

Inoltre, il Consiglio dell'Ordine è un ente pubblico e pertanto non si ritiene possa stipulare transazioni concernenti somme dovute a titolo di contributo annuale, comportanti una riduzione delle somme stesse.

I contributi annuali dovuti dagli iscritti dovrebbero rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 2948 c.c. comma quarto, ed essere pertanto soggetti al termine prescrizionale di anni cinque.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349